

Sent. n. 12/2026 pubbl. il 09/02/2026  
Rep. n. 12/2026 del 09/02/2026

N. 9/2026 LIQUID.  
GIUD. CELL

N. R.G. 163-1/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROVIGO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco      Presidente  
dott. Rosario Federico            Giudice  
dott.ssa Pia Todisco                Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio r.g.n. 117-1/2025 e nella procedura di liquidazione giudiziale r.g.n. 163-1/2025, riunite con provvedimento del 23.12.2025, entrambe promosse da:

GRENKE ITALIA S.P.A., già Grenke Locazione S.r.l., P. IVA 13187000156, con sede in Milano, Via G. De Castilia n. 23, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Majocchi e Matteo Molinari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Bergamini sito in Rovigo (RO), Vicolo Castello n. 3

nei confronti di

GOLDIN MASSIMO C.F. GLDMSM70E17F382I, residente in Solesino (PD), Via G. Mazzini n. 57, titolare della impresa individuale AGROMECCANICA G.M. di GOLDIN MASSIMO, P.IVA 03985230287 con sede legale in Villa Estense (PD), via Fornasette di sotto n. 11;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 2.9.2025 GRENKE ITALIA S.P.A ha proposto istanza di apertura della liquidazione controllata nei confronti di GOLDIN MASSIMO (C.F. GLDMSM70E17F382I), titolare dell'impresa individuale Agromeccanica G.M. di Goldin Massimo, esercente l'attività di esercizio di macchine agricole conto terzi e movimento terra, deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 73.063,38 per fatture

pagina 1 di 4



relative a canoni insoluti del contratto di locazione operativa e per la penale conseguente alla risoluzione del medesimo contratto.

In data 23.12.2025 GRENKE ITALIA S.P.A. ha proposto un distinto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di GOLDIN MASSIMO (C.F. GLDMSM70E17F382I), titolare della impresa individuale sopra indicata, poi riunito al procedimento r.g.n. 117-1/2025.

Preliminarmente, va dato atto che sussiste ex art. 27, II e III comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

Ciò premesso, quanto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dall'istruttoria è emersa una esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad euro 1.390.876,16, superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n.3 CCII.

I dati riportati evidenziano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, da cui consegue la non assoggettabilità di Goldin Massimo quale titolare dell'impresa individuale Agromeccanica G.M. di Goldin Massimo alla liquidazione controllata e il rigetto della domanda formulata da Grenke Italia S.p.a. con ricorso del 2.9.2025.

Merita invece accoglimento la domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata con il ricorso del 23.12.2025.

La documentazione versata in atti (cfr. cartelle esattoriali per euro 1.390.876,16, debiti contributivi per euro 7.073,63 ed euro 76.200,27 già inviati ad Agenzia delle Entrate Riscossione) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), così come il superamento del limite dimensionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 CCII conduce a ritenere che l'impresa in questione non sia "impresa minore".

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: l'incapacità di far fronte al pagamento dei canoni relativi alla locazione avente ad oggetto i macchinari indispensabili per l'esercizio dell'attività d'impresa e l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 1.390.876,16.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

La nomina del Curatore, indicato nel dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.

Visti ed applicati gli artt. 40 e 121 CCII;

**P.Q.M.**  
**Rigetta**



la domanda di apertura della liquidazione controllata di GOLDIN MASSIMO (C.F. GLDMSM70E17F382I), titolare dell'impresa individuale Agromeccanica G.M. di Goldin Massimo;

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale di GOLDIN MASSIMO (C.F. GLDMSM70E17F382I), titolare dell'impresa individuale Agromeccanica G.M. di Goldin Massimo, con sede legale in Villa Estense (PD) via Fornasette di sotto n. 11;

**nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco

**nomina**

Curatore la dott.ssa STEFANIA AZZI, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

**avverte**

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

**ordina**

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;

**ordina**

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;

**stabilisce**

la data del 3/06/2026 ad ore 12.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;



**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**ordina**

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

**dispone**

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

*Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio, in data 04/02/2026*

Il Giudice relatore

*Pia Todisco*

Il Presidente

*Paola Di Francesco*

